Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

I TRUST ISTITUITI PRIMA DELLA CIRCOLARE N. 34/E DEL 2022 TRA TASSAZIONE "IN ENTRATA", TASSAZIONE "IN USCITA" E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE

AREE DI DELEGA CNDCEC

Fiscalità

CONSIGLIERE DELEGATO

Salvatore Regalbuto

COMMISSIONE DI STUDIO

Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee

PRESIDENTE

Roberto D'Imperio

6 GIUGNO 2024

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Fondazione Nazionale dei Commercialisti
RICERCA

Commissione di studio "Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee"

Consigliere delegato

Salvatore Regalbuto - *Tesoriere CNDCEC e Consigliere delegato Area "Fiscalità"*

Coordinatore

Pasquale Saggese - *Coordinatore Attività di ricerca Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti*

Presidente

Roberto D'Imperio

Segretario

Stefano Vitagliano

Componenti

Maurizio Bastianelli

Massimo Boidi

Fabio Guffanti

Stefano Marchese

Domenico Mazzone

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Viviana Capozzi

Sommario

PREMESSA 3

1. L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA PRASSI 4
2. LA TASSAZIONE DELL’ATTO ISTITUTIVO 9
3. APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE IN RELAZIONE A TRUST LE CUI DOTAZIONI SONO STATE EFFETTUATE ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 9
 - 3.1. L’impostazione della Circolare 9
 - 3.2. Il principio del legittimo affidamento a tutela del contribuente 12
 - 3.3. Considerazioni finali 17
4. REGIMI DI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 19
 - 4.1. L’agevolazione c.d. “prima casa” 19
 - 4.2. Il trasferimento di partecipazioni non soggetto a imposta di successione e donazione 21
5. CONCLUSIONI 23

Premessa

Il documento si propone di esaminare, con taglio operativo, le principali tematiche inerenti ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all'emanazione della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 (di seguito, anche solo la "Circolare"), recante "Disciplina fiscale del trust ai fini della imposizione diretta ed indiretta – art. 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità".

La Circolare, aderendo ad un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale è rilevante, ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990 (di seguito anche solo TUS), il solo trasferimento stabile e definitivo dei beni in trust a favore dei beneficiari, ha rovesciato la precedente impostazione dell'Amministrazione finanziaria che prevedeva l'applicazione delle imposte di successione e donazione all'atto della destinazione dei beni in trust, aderendo al diverso schema di tassazione al momento del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari del medesimo.

Il passaggio dalla regola di tassazione "in entrata" a quella "in uscita" pone la necessità di risolvere una serie di problemi di coordinamento intertemporale con riferimento ai trust le cui dotazioni patrimoniali si sono (almeno in parte) perfezionate in costanza del precedente orientamento manifestato dalla prassi amministrativa.

Ciò in quanto le vicende che riguardano i trust si sviluppano nel corso del tempo e non esauriscono i loro effetti istantaneamente.

Il documento prende in considerazione le fattispecie che potrebbero presentarsi con maggiore frequenza e propone delle linee interpretative da impiegare per altre casistiche che potrebbero sorgere nella pratica.

1. L'evoluzione della giurisprudenza e della prassi

In occasione della reintroduzione nel nostro ordinamento della "soppressa" imposta sulle successioni e donazioni, intervenuta nel 2006, ne viene prevista l'applicazione anche agli "atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione"[1]. In particolare, l'art. 1, comma 1, del TUS dispone che l'imposta si applica "(...) ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi" e il presupposto d'imposta risulta esteso, per effetto dell'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, alla "costituzione di vincoli di destinazione".

A seguito di detta novella normativa, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, affermò sostanzialmente che, dato che i trust sono vincoli di destinazione e/o si realizzano, attraverso gli stessi, dei trasferimenti a titolo gratuito, la tassazione degli apporti nei trust deve avvenire "in entrata", ossia quando i beni vengono destinati al trust. Risultava, viceversa, irrilevante la successiva assegnazione dei beni ai beneficiari, quantomeno ai fini dell'imposta sulle donazioni e successioni; mentre non era del tutto scontata la non applicabilità, per una seconda volta, delle imposte ipotecarie e catastali (ove operanti) in misura proporzionale. Tema, questo, affrontato in modo più esteso nella precedente circolare dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, n. 48/E.

Siffatto orientamento interpretativo è stato fortemente criticato dalla prevalente dottrina all'indomani della pubblicazione dei citati documenti di prassi[2].

In particolare, veniva per lo più mossa una duplice obiezione: da un lato, il trust non è un vincolo di destinazione; dall'altro l'imposizione presuppone una manifestazione di capacità contributiva, che al momento dell'istituzione del trust è meramente eventuale e che potrà divenire attuale solo al momento in cui i beneficiari riceveranno la ricchezza posta in trust.

Il tema delle modalità di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli atti di apporto di beni e diritti in trust da parte del disponente è stato oggetto di diversi interventi della giurisprudenza di legittimità, la quale ha nel tempo manifestato orientamenti interpretativi contrastanti, prima di consolidarsi in un'unica posizione esegetica.

Inizialmente, la Corte di cassazione ha riconosciuto legittima l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all'atto dell'apporto di beni e diritti in trust, affermando che detta imposta "*è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in*

[1] Art. 2, commi da 47 a 49, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262.
[2] Cfr., per tutti, G. GAFFURI, *La nuova manifestazione di pensiero dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione indiretta dei trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, 121 ss.

sé, sulla costituzione dei vincoli" [3] ;evitando, conseguentemente, il rinvio (o l'esclusione) della tassazione *sine die*[4].

In sostanza, ai sensi di questo primo orientamento interpretativo, "*la costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un trust), costituisce – di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza della l. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni*".

Secondo la Suprema Corte, infatti, "*l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (omissis), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e donazioni*"[5].

Inoltre, nel caso dei vincoli di destinazione, il presupposto impositivo sarebbe correlato alla predisposizione del programma "*di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi*". In questa ipotesi, l'applicazione dell'imposta non richiederebbe il verificarsi del trasferimento del bene al beneficiario del trust. Peraltro, secondo la Corte, l'applicazione dell'imposta al momento dell'apporto patrimoniale, anziché al momento del trasferimento del bene al beneficiario, non avrebbe dovuto suscitare dubbi di legittimità costituzionale, giacché il "contenuto patrimoniale" dell'atto sarebbe stato individuabile nell'utilità economica della quale il disponente dispone e che è destinata a pervenire al beneficiario.

Con la successiva sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614, avente ad oggetto un trust autodichiarato, la Cassazione ha espressamente smentito le argomentazioni sin lì prodotte dalla medesima Corte (senza, peraltro, attribuire specifica rilevanza al fatto che nel caso di specie vi era identità fra la figura del trustee e quella del disponente). In tale occasione la Cassazione ha affermato che "*la costituzione del trust – come è normale che avvenga per i "vincoli di destinazione" – produce soltanto efficacia "segregante" i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (art. 2 e 11 Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, recepita in l. 16 ottobre 1989 n. 364)*".

Secondo la Suprema Corte, quindi, non è condivisibile l'idea che il legislatore, nell'ambito della riforma del 2006, avrebbe inteso istituire una nuova e autonoma imposta sui vincoli di destinazione, disciplinata mediante rinvio alla normativa dell'imposta sulle donazioni e successioni. Infatti, anche il dato letterale della disposizione di riferimento (art. 2, comma 47 e ss., d.l. n. 262 del 2006) renderebbe

[3] Cass., 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886.
[4] Cass., 18 marzo 2015, n. 5322; 7 marzo 2016, n. 4482.
[5] Cass., 24 febbraio 2015, n. 3735.

evidente che "*l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i "vincoli di destinazione", con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*.".

Nel 2018, tuttavia, la Corte di cassazione inizia a modificare il proprio orientamento e, seppur ribadendo la necessità di applicare al trust il modello di tassazione "in entrata", tuttavia, afferma l'opportunità di esaminare caso per caso, poiché "*un'indiscriminata imponibilità degli atti costitutivi di vincoli di destinazione non appare espressione di una ragionevole discrezionalità, non arbitrio, (…) del legislatore*". Difatti, «*l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i "vincoli di destinazione", con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*"[6].

Ciò nonostante, si legge nella sentenza n. 1326 che "*La lettura del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost. fanno ritenere legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal TU n. 346/1990 qualora, come nel caso di specie, il trasferimento a favore dell'attuatore (il trustee, n.d.r.) faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento*". Nel caso di specie, il costituito vincolo di destinazione sarebbe risultato "*idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene*". Da tale dato discenderebbe la legittimità dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all'atto dell'apporto patrimoniale, in quanto detta segregazione realizzerebbe un concreto trasferimento di beni a favore del trustee.

Nel 2019, la Cassazione puntualizza il suo orientamento interpretativo con una serie di pronunce atte ad affermare il principio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 e 1, del TUS, in presenza di trust, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica unicamente al verificarsi di effetti traslativi a favore di terzi dei beni apportati in trust. E siffatto trasferimento di beni, imponibile in misura proporzionale, può verificarsi solo al momento dell'eventuale attribuzione del bene segregato ai beneficiari finali[7].

L'orientamento interpretativo da ultimo richiamato si è poi consolidato in successivi interventi della Cassazione, a mezzo dei quali la Corte ha ribadito che, essendo la "costituzione di vincoli di destinazione" assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal TUS, che impone la

[6] Cass., 30 maggio 2018, n. 13626.
[7] Cass., 7 giugno 2019, n. 15453 (*idem*, sent. nn. 15455, 15456); 21 giugno 2019, n. 16705 (*idem*, sent. nn. 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704); 18 luglio 2019, nn. 19310 e 19319; 17 luglio 2019, n. 19167.

sussistenza "*del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*", con ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo.

A tal fine, la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo a un passaggio di ricchezza suscettibile di imposizione, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di "*utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone*" [8], ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario[9].

Siffatta posizione esegetica si è via via consolidata nella giurisprudenza di legittimità, sino a divenire "granitica", essendo stata sancita da oltre un centinaio di sentenze.

La prassi amministrativa si è quindi adeguata all'ormai pacifico orientamento interpretativo della Suprema Corte, adottando la circolare n. 34/E del 2022 la quale, tuttavia, fa un'ulteriore precisazione: la regola della tassazione "in uscita" non vale nel caso dei trust nudi (i c.d. "*bare trust*" o "*simple trust*"[10]), in cui i beneficiari "*siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust. Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante*"[11].

In sostanza, allo stato attuale, se un disponente mette in trust un immobile saranno dovute solo le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in misura fissa, salvo che l'atto istitutivo non preveda che i beneficiari abbiano il diritto incondizionato di dire al trustee cosa deve fare, incluso il diritto di farsi trasferire la proprietà del bene in qualsiasi momento. In tal caso, saremmo di fronte a una posizione beneficiaria sostanzialmente equivalente alla posizione del fiduciante in un mandato fiduciario, ossia il beneficiario del trust diventerebbe non più il titolare di mere aspettative o di diritti sul reddito del bene, ma il proprietario in senso sostanziale dell'immobile, e il trustee un mero intestatario della titolarità giuridica del bene, un fiduciario in senso italiano. In questo caso, l'imposizione avverrebbe ad aliquote proporzionali e con applicazione delle franchigie, allo stesso modo, cioè, di una donazione del bene dal disponente ai beneficiari.

[8] Cass., 25 febbraio 2015, n. 3886.
[9] Cass., 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154.
[10] Cfr. M. MASTRACCI, *Profili internazionali del trust commerciale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, 507 ss. e spec. 511, nota 25; ove si legge che il "*bare trust*" è un trust "*caratterizzato da una mera finalità di intestazione di beni a un terzo, chiamato al compimento esclusivo di atti di amministrazione necessaria. In questo senso il naked trust assolve alle stesse funzioni del mandato e, in quanto tale, si configura come una fiducia sempre revocabile. In tale veste, il trust è privo di una specificità rispetto ad altri istituti dell'ordinamento giuridico italiano*".
[11] Cfr. la Circolare, p. 32.

A riguardo, va ricordato che secondo la dottrina italiana[12], "*un trust è detto nudo*[13] *quando di fronte al trustee sono soggetti titolari di posizioni beneficiarie assolute*[14] *e aventi diritto alla consegna del fondo, cosicché il trustee mantiene il controllo del fondo se e in quanto essi lo desiderino e secondo le loro direttive*"[15]. Mentre, lo Studio del Notariato n. 48 del 2023 afferma che "*i casi in cui i beneficiari finali di un trust possono pretendere dal trustee il trasferimento immediato del fondo in trust sono due. Il primo è il caso in cui il trust termina (…). Il secondo caso è quello in cui il trust può essere fatto cessare anticipatamente (…) in applicazione della regola giurisprudenziale nel caso Saunders v Vautier* (…)"[16].

A tale proposito si può invece rilevare che esistono trust disegnati *ab origine* con posizioni beneficiarie assolute. Infatti, con riguardo al diritto di ottenere il fondo in trust[17], la dottrina inglese ha affermato che ciò può avvenire in due casi: il primo quando il beneficiario è, o è divenuto a un certo punto della durata del trust, titolato a ottenere il trasferimento del capitale a suo favore, e la seconda, appunto, è l'applicazione di clausole di cessazione anticipata, come quella indicata nel richiamato Studio del Notariato. Ma ciò non significa che, nel primo caso, si richieda il termine del trust, visto che trust con posizioni beneficiarie assolute possono durare nel tempo e tali interessi beneficiari possono essere trasferiti a terzi, consentendo così la circolazione della ricchezza ("*Assignement of equitable interests*")[18].

L'esperienza insegna che trust azionari, commerciali, di cartolarizzazione, di investimento, ma anche molti trust familiari hanno posizioni beneficiarie quesite sul capitale. Infatti, come evidenziato dalla dottrina inglese[19], "*tradizionalmente quando A trasferiva un terreno a B, per tenerlo in trust per C, persona maggiore di età e capace di agire, il trust era un* simple trust, *dato che l'unico dovere di B era di trasferire il titolo giuridico a C*".

Per altro verso, la presenza di una situazione in cui si rende applicabile la clausola Saunders v. Vautier non determina, di per sé, l'immediata applicazione dell'imposta sulle donazioni, dato che l'arricchimento del beneficiario, e quindi la sua manifestazione di capacità contributiva, è condizionato al consenso di tutti gli altri e potrà verificarsi soltanto allorché l'unanimità dei beneficiari manifesti la volontà di sciogliere il trust.

Ciò opportunamente chiarito, è di tutta evidenza come a seguito dell'intervenuto mutamento di orientamento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria, sorga un problema di diritto intertemporale: *quid iuris* per le "tassazioni in entrata" già verificatesi, quando in futuro saranno

[12] M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, quarta ed., Milano, 2020, 24.
[13] In inglese "*bare trust*" o "*simple trust*".
[14] Si parla di posizioni beneficiarie quesite, ossia "*vested in possession*", per cui il beneficiario può pretendere dal trustee il trasferimento di quanto gli spetta: "*absolute beneficial interest*", per cui il trust si trova "*to hold absolutely for …*" e il beneficiario è "*absolutely entitled*" (così M. LUPOI, *op. cit.*, 140).
[15] Cfr. altresì M. LUPOI, *op. cit.,* 24, per il trustee privo di discrezionalità per cui esso "*è al confine con l'interposto nella forma della interposizione reale*".
[16] Consiglio Nazionale del Notariato, *La tassazione immediata degli atti di apporto dei beni in trust e i trust interposti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 20 ottobre 2022*, studio n. 48-2023/T, Roma, 2023, 6.
[17] "*The right to call for the trust property*" è il titolo del capitolo 22 di AA.VV., *Lewin on Trusts*, ventesima ed., vol. I, Londra, 2020, 979 ss.
[18] Cfr. AA.VV., *Lewin on Trusts, cit.,* 1129 ss.; M. LUPOI, *op. cit.*, 144.
[19] AA.VV., *Underhill and Hayton, Law of Trusts and Trustees*, diciannovesima ed., Londra, 2016, 95.

applicabili le "tassazioni in uscita"? La Circolare ha cercato di identificare meccanismi volti a evitare palesi situazioni di doppia imposizione, proponendo, tuttavia, soluzioni non del tutto appaganti né convincenti, come vedremo più diffusamente in seguito.

2. La tassazione dell'atto istitutivo

Rinviando al precedente paragrafo 1 per quanto concerne il trattamento fiscale riservato agli atti di dotazione di beni in trust, la Circolare non si discosta dalla posizione in precedenza assunta dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 con riferimento alla corretta qualificazione, civilistica e tributaria, dell'atto istitutivo di trust.

Sebbene al negozio istitutivo di trust la Circolare non dedichi ampia trattazione, sembra esserne colta, sul versante civilistico, la nozione di negozio unilaterale, programmatico, recettizio e soggetto a rifiuto (eccezion fatta per la fattispecie del trust autodichiarato), formulata in dottrina e largamente condivisa[20].

Per quanto concerne il trattamento impositivo da riservare al negozio istitutivo, posta la sua assodata qualificazione quale atto privo di "contenuto patrimoniale" ai sensi dell'art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (di seguito anche solo "TUR"), l'Agenzia delle entrate ne prescrive l'assoggettamento a imposta di registro in misura fissa, *ex* art. 11, Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.

Il tenore letterale della Circolare[21] non preclude a una coesistenza tra atto istitutivo e negozio dispositivo nel medesimo documento, beninteso che ciascuno di essi soggiacerà ad autonomo trattamento impositivo.

3. Applicazione delle imposte indirette in relazione a trust le cui dotazioni sono state effettuate anteriormente alla pubblicazione della Circolare

3.1. L'impostazione della Circolare

Come anticipato, con il passaggio dalla tassazione "in entrata" a quella in "uscita" occorre domandarsi quali siano le conseguenze, ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, per i trust esistenti, in relazione ai quali sono intervenuti apporti[22] assoggettati a imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, in adesione all'orientamento precedentemente manifestato dall'Agenzia delle

[20] M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, IV Ed., 2020.
[21] Cfr. la Circolare, p. 31.
[22] Il termine utilizzato dall'Agenzia è quello di "apporti".

entrate, in quanto formalizzati con atti soggetti a registrazione o volontariamente registrati ai sensi dell'art. 19 del TUR.

In particolare, occorre chiedersi se all'atto delle attribuzioni ai beneficiari non sia dovuta più alcuna imposta ovvero se sia applicabile, e in quali casi, anche la tassazione in uscita, in mancanza, al momento, di specifici riferimenti normativi.

L'analisi delle questioni sollevate non può prescindere dalla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, al par. 4.4.5 della Circolare, in relazione alla liquidazione di imposte per attribuzioni già effettuate dal trustee secondo l'orientamento della tassazione in "entrata". Ad avviso dell'Agenzia, dalla qualificazione del trust quale negozio giuridico complesso con "*unica causa fiduciaria*", definibile come "*donazione a formazione progressiva*", discenderebbero conseguenze sulla liquidazione delle imposte relative ad attribuzioni pregresse, già assoggettate al tributo successorio.

In primo luogo, l'Agenzia ritiene che non si debba più applicare l'imposta[23] nel caso in cui siano già stati assoggettati a tassazione i trasferimenti in trust, sulla base della pregressa prassi amministrativa, ritenendo che i precedenti versamenti "*possano essere considerati a titolo definitivo*" laddove si sia verificato l'"*esaurimento*"[24] della fattispecie.

L'Agenzia condiziona tuttavia la definitività della liquidazione dell'imposta in "entrata" al verificarsi di una duplice condizione:

a) che le attribuzioni siano dirette a vantaggio degli stessi beneficiari[25];
b) che abbiano ad oggetto i medesimi beni e diritti sui quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento dell'imposta.

Laddove non si verifichino le predette condizioni, il contribuente avrebbe la possibilità di considerare le imposte già assolte all'atto della dotazione a scomputo da quelle eventualmente dovute dai beneficiari all'atto dell'attribuzione[26].

Come si può ben comprendere, nella pratica è piuttosto difficile che si verifichino entrambe le menzionate condizioni, il che porta a concludere che la definitività della tassazione in entrata già scontata, sebbene ipotizzata, resti soltanto sulla carta e non sia di fatto quasi mai applicabile.

[23] Nel caso di future attribuzioni ai beneficiari.
[24] Cfr. la Circolare, p. 34. Si ritiene che con tale termine "*esaurimento della fattispecie*", l'Agenzia delle entrate voglia riferirsi alla nozione di "*rapporto* [tributario] *esaurito*".
[25] La Circolare, peraltro, non chiarisce se i beneficiari debbano essere i medesimi alla data di istituzione del trust ovvero alla data della prima o delle successive dotazioni in trust. Parimenti, non viene chiarita l'ipotesi in cui vi sia una classe di beneficiari individuata nell'atto istitutivo; in tal caso si potrebbe sostenere che, non variando la classe, i beneficiari siano gli stessi, anche se i singoli componenti potranno modificarsi nel tempo.
[26] In proposito, si osserva che tale soluzione aprirebbe l'ulteriore questione inerente alle modalità di ripartizione del credito tra i beneficiari che ricevono attribuzioni. Infatti, con la tassazione in entrata il trust (quale soggetto passivo, secondo l'orientamento della prassi allora vigente) ha versato l'imposta sulle donazioni; mentre con la tassazione in "uscita" l'imposta è dovuta dai beneficiari, dai quali, solamente, si scomputerebbe il credito per le imposte assolte dal trust. La ripartizione del credito tra i beneficiari potrebbe avvenire in proporzione della quota del fondo spettante a ciascuno di essi con evidenti difficoltà nel caso di attribuzioni non proporzionali o ripartite nel tempo.

In secondo luogo, l'Agenzia delle entrate ritiene che non si configuri un "*rapporto esaurito*" anche nel caso in cui "*il contribuente decida di non avvalersi degli effetti derivanti dall'esaurimento del rapporto e presenti istanza di rimborso, in presenza dei presupposti, nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 346 del 1990 decorrenti dal versamento*".

La soluzione individuata dall'Agenzia delle entrate con la Circolare, con riferimento alla liquidazione delle imposte relative a dotazioni già tassate, non è a nostro avviso condivisibile. La medesima, infatti, si basa sostanzialmente su una qualificazione dell'esaurimento del rapporto di imposta tra contribuente e Amministrazione finanziaria, le cui caratteristiche non trovano riscontro nella giurisprudenza di legittimità, civile e amministrativa.

Stando alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, un rapporto giuridico[27] "*può dirsi esaurito se:*

a) *discende da un giudicato formatosi nell'applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità e che, pertanto, sopravvive alla sentenza ad efficacia retroattiva poiché ormai fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, secondo il paradigma dell'art. 2909 c.c.;*

b) *si connota per inoppugnabilità derivante dall'intervenuta prescrizione o decadenza della relativa situazione giuridica soggettiva*"[28].

Il "rapporto esaurito" in diritto tributario si ha solo nel caso in cui diventi definitiva la pretesa impositiva[29] o sia intervenuta la scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto[30].

In nessun caso vengono riconosciuti margini di discrezionalità in capo all'Agenzia delle entrate per considerare (o meno) esaurito un rapporto. Né sembra corretto riconoscere tale discrezionalità in capo al contribuente, il quale, chiedendo il rimborso dell'imposta potrebbe rinunciare (secondo il parere dell'Agenzia delle entrate, all'"esaurimento" del rapporto).

Da ciò deriva che la posizione enunciata dall'Agenzia delle entrate nella Circolare (p. 35), secondo cui può considerarsi definitiva la tassazione della dotazione in trust esistenti (o estinti) solo al verificarsi congiunto delle due condizioni suesposte, non appare sostenibile, in quanto le predette condizioni non sono previste dalla legge.

Si ritiene, invece, che la questione della liquidazione dell'imposta secondo l'orientamento di prassi precedente incline alla tassazione in "entrata" sugli atti di dotazione a favore di trust già esistenti o

[27] Il rapporto di imposta tra contribuente ed Erario, che origina dalla prestazione patrimoniale imposta dalla legge tributaria e dal quale sorgono diritti e obblighi, rientra nella più ampia nozione di rapporto giuridico.

[28] Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio2019, n. 284; nello stesso senso, Cass. Civile, Sez. Unite, 16 giugno 2014, n. 13676, secondo la quale: "*Deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione e rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare dei termini di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale ed irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza»*" (nostra la sottolineatura).

29 Salva l'applicazione della disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa di cui agli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, inseriti dall'art. 1 d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

[30] F. TESAURO, *Manuale del processo tributario,* Torino, 2023, 105.

estinti, che abbiano già scontato l'imposizione, possa trovare soluzione nell'applicazione del principio del legittimo affidamento del contribuente.

3.2. Il principio del legittimo affidamento a tutela del contribuente

L'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (lo Statuto dei diritti del contribuente, di seguito anche solo lo "Statuto"), modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha introdotto nel nostro ordinamento – in termini espliciti – il seguente principio: lo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e di quelli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito anche solo "CEDU"), contiene disposizioni che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario.

Ciò rappresenta il superamento, sancito su base normativa, della dicotomia tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati, che si rifletteva in una disparità di tutele, ben più pregnanti per i primi e affievolite per i secondi, anche in tema di affidamento del contribuente.

Alla luce del novellato art. 1, comma 1, secondo periodo, dello Statuto, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge (da intendersi di stretta interpretazione), si può affermare che i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea e della CEDU trovano finalmente generale applicazione nel diritto tributario interno.

Diventa quindi di estremo interesse individuare tali principi, estrapolandoli dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito anche solo la "Corte UE"), per applicarli alla materia che ci occupa.

Il principio del legittimo affidamento del contribuente non riceve un'esplicita codificazione nel diritto tributario europeo, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte UE[31], che lo ritiene un principio fondamentale dell'ordinamento europeo e delle legislazioni da esso derivate, nonché un corollario del principio della certezza del diritto[32].

Peraltro, anche nella recente legge 9 agosto 2023, n. 111 di delega al Governo per la riforma tributaria, è stato espressamente sancito, tra i principi e criteri direttivi da osservare per la revisione dello Statuto, quello di valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto.

Nella relazione illustrativa al citato d.lgs. n. 219 del 2023 si legge infatti che secondo la giurisprudenza di legittimità, "*il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), trovando origine nella Costituzione, e precisamente negli artt. 3, 23, 53 e 97, espressamente richiamati dal*

[31] Corte Giust. CEE, 5 giugno 1973, causa C-81/72; Corte Giust. CEE, 16 maggio 1979, causa C-84/78; Corte Giust. CEE, 5 maggio 1981, causa C-112/80.
[32] Sul punto si veda: M. LOGOZZO, *Certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento nel diritto tributario europeo,* in *Bollettino Tributario,* 2023, 85 ss.

vigente art. 1 del medesimo Statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa. A differenza di altre norme dello Statuto, che presentano un contenuto innovativo rispetto alla legislazione preesistente, la previsione del citato art. 10 è dunque espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario anche prima della legge n. 212/2000"[33].

Occorre premettere che gli Stati europei sono, in linea di principio, liberi di individuare gli elementi essenziali dei tributi diretti. Tuttavia, essi devono esercitare la propria competenza nel comparto dell'imposizione diretta in modo coerente con i principi generali dell'ordinamento unionale, rispettandolo e prevenendo fenomeni di discriminazione o di restrizione nell'esercizio delle libertà fondamentali.

Sul punto, la Corte UE svolge un ruolo di particolare rilievo ai fini dell'evoluzione di tale settore impositivo. Difatti, l'intervento dei giudici del Lussemburgo ha la finalità di assicurare un'uniforme interpretazione dell'ordinamento eurounitario al pari delle Corti Supreme degli Stati membri. Sul punto, occorre però segnalare che la Corte UE non svolge una funzione giurisdizionale "quasi normativa", bensì si limita a una attività di interpretazione teleologica dei principi eurounitari, secondo un criterio di correttezza, logicità e razionalità. Del resto, se si considera l'art. 267 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), emerge il potere attribuito alla stessa Corte UE di svolgere le predette funzioni per garantire l'uniforme applicazione del diritto eurounitario negli Stati membri.

La Corte UE ha da sempre affermato che "*i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario e, pertanto, essi devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie, ma anche dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie"*[34]. Questo principio è previsto a favore di qualsiasi contribuente in capo al quale un'autorità (europea o nazionale) abbia fatto sorgere la fondata convinzione o fondate aspettative in ordine alla liceità e alla stabilità di un rapporto giuridico esistente[35].

Ciò anche sotto il profilo del legittimo affidamento del contribuente in precisi atti e comportamenti dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto di carattere interpretativo, atti il cui contenuto sia successivamente mutato e disatteso o modificato *in pejus* per il contribuente dall'autorità fiscale che li ha emessi.

Gli atti dell'Amministrazione finanziaria producono precisi effetti nei confronti dei contribuenti, almeno dal punto di vista pratico, in quanto, per l'autorevolezza della fonte da cui provengono, gli interessati ripongono affidamento su detti atti, circa la regolamentazione dei propri diritti e obblighi: l'Amministrazione finanziaria conosce la *ratio* e l'*occasio* della norma tributaria, ragion per cui deve ritenersi legittima l'aspettativa del contribuente circa l'applicazione della norma secondo

[33] In tal senso, cfr.: Cass., sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, Cass., sez. trib., 14 aprile 2004, n. 7080, Cass., sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513 e Cass., sez. trib., 13 maggio 2009, n. 10982.
[34] Corte Giust. UE, 26 aprile 2005, causa C-376/02; Corte Giust. CEE, 14 maggio 1975, causa C-74/74; Corte Giust. UE, 15 febbraio 1996, causa C-63/93.
[35] Corte Giust. UE, 22 settembre 2022, cause riunite C-475/20 e C-482/20; Corte Giust. UE, 15 aprile 2021, causa C-846/19.

l'interpretazione manifestata dall'Amministrazione finanziaria in un atto chiaro e preciso, come può ad esempio essere una circolare o una risoluzione.

Deve però esistere secondo la Corte UE quella che viene definita come la "base dell'affidamento", cioè un atto o un comportamento dell'Amministrazione finanziaria che sia suscettibile di generare una fondata aspettativa nel contribuente.

In proposito, la Corte UE ha più volte ripetuto che "*occorre verificare se gli atti di un'autorità amministrativa abbiano ingenerato fondate e ragionevoli aspettative in capo a un operatore economico prudente e accorto e, se ciò è avvenuto, accertare la legittimità di tali aspettative*" [36].

La Corte UE ha così affermato un fondamentale principio di diritto: a prescindere dalla natura degli atti (atti interpretativi generici o riguardanti il caso concreto), l'affidamento è da ritenersi legittimo se l'atto proviene da un'autorità fiscale competente a emanarlo e se abbia ingenerato aspettative in un operatore prudente e diligente, avveduto e accorto[37].

Inoltre, la medesima Corte ha ulteriormente precisato che il contribuente deve fare affidamento su precise assicurazioni o informazioni provenienti dall'Amministrazione finanziaria. Si può parlare di simili assicurazioni quando "*vengono fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma con cui vengono comunicate*"[38].

Secondo costante orientamento della Corte UE[39], il diritto di avvalersi del principio del legittimo affidamento si estende quindi a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate aspettative a causa di precise assicurazioni, nel senso sopra definito, che essa gli abbia fornito con il proprio atto amministrativo.

Pertanto, la prassi amministrativa "generica" o "conservativa", ad esempio una circolare dell'Agenzia delle entrate che interpreti in maniera generica e vaga una determinata normativa, non è sufficiente a suffragare l'affidamento legittimo in capo a un operatore economico prudente e accorto. Ciò in coerenza con il principio di proporzionalità, in ragione del quale la semplice prassi amministrativa non può di per sé ingenerare l'affidamento legittimo del contribuente.

Ma la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 non ha certo fornito indicazioni vaghe e generiche, ma al contrario ha fornito informazioni precise, incondizionate e concordanti in tema di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trust, idonee a tutti gli effetti a supportare il successivo legittimo affidamento del contribuente contro futuri cambiamenti di interpretazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In altri termini, proprio sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, più volte affermato dalla Corte UE, e di proporzionalità, le ipotesi in cui l'atto interpretativo dell'Amministrazione finanziaria è riferito a un caso concreto e circostanziato vanno certamente

[36] Corte Giust. UE, 9 luglio 2015, causa C-144/14.
[37] Corte Giust. UE, 14 settembre 2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04.
[38] Corte Giust. UE, 16 dicembre 2010, causa C-537-08; Corte Giust. UE, 16 dicembre 2008, causa C-47/07.
[39] Da ultimo, vedasi Corte Giust. UE, 21 febbraio 2018, causa C-628/16.

equiparate, quanto agli effetti del legittimo affidamento, a quelli in cui è stata resa, come previsto dall'ordinamento italiano, una risposta a istanza specifica di interpello.

Si evidenzia anche che il riconoscimento di una situazione di legittimo affidamento, sebbene riferita ai tributi di fonte europea, c.d. armonizzati, comporta una tutela "piena" a favore del contribuente, nel senso della inesigibilità anche del tributo e non solo, come invece avviene attualmente in Italia, della non applicazione di sanzioni e interessi moratori, che crea una tutela "parziale", come espressamente previsto nell'ordinamento interno dall'art. 10, comma 2, dello Statuto.

Infatti, secondo l'orientamento della Corte di cassazione[40] il legittimo affidamento comporta solo una "tutela parziale", salvo nei casi in cui sia stata proposta una rituale istanza di interpello, la cui risposta favorevole al contribuente vincola il comportamento dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, qualora si accerti che il contribuente non poteva ragionevolmente presumere l'incompetenza dell'autorità amministrativa che aveva fornito l'informazione e se tale informazione ha generato fondate aspettative in un operatore economico diligente e accorto, il tributo non è dovuto in quanto compete una tutela "piena".

Questo principio assume valenza nonostante il Governo italiano, costituitosi nel giudizio avanti alla Corte UE[41], abbia sostenuto che il giusto equilibrio tra la salvaguardia dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, da un lato, e l'esigenza di rispettare la normativa e la giurisprudenza comunitaria, dall'altro, deve avere come conseguenza che lo Stato può recuperare sempre l'imposta, ma non irrogare sanzioni amministrative o esigere il pagamento di interessi moratori, in linea con quanto stabilito dallo Statuto.

Giova comunque ricordare a questo riguardo che con l'emanazione del d.lgs. n. 219 del 2023 è stato aggiunto all'art. 10, comma 2, dello Statuto un ultimo periodo al fine di prevedere che, limitatamente ai tributi unionali, non sono, altresì, dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengano successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti. È evidente che in siffatta evenienza non sono dovuti nemmeno interessi e sanzioni, come previsto in via generale dal primo periodo del citato art. 10 dello Statuto.

Dal punto di vista della legislazione, il rapporto tra legittimo affidamento e certezza del diritto riguarda, in particolare, il perdurare nel tempo degli effetti giuridico-tributari derivanti da una situazione concreta di vantaggio del contribuente. Sotto tale aspetto, il profilo che viene maggiormente in considerazione è quello di verificare se esista un limite alla retroattività in *pejus* della legge tributaria.

La giurisprudenza europea sembra voler distinguere tra una "retroattività reale o propria", che si verifica quando il mutamento sfavorevole della legislazione incide su un diritto acquisito e completamente esercitato, quindi su situazioni giuridiche che potremmo definire come "esaurite", e

[40] Vedasi, da ultimo, Cass., 14 febbraio 2022, n. 4599 e Cass., 9 marzo 2022, n. 7626.
[41] Giudizio citato in nota 36.

una retroattività "impropria o quasi retroattività", che riguarda invece situazioni sorte antecedentemente alla nuova normativa e ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore[42].

Sembra però potersi affermare che secondo l'ordinamento europeo non è ammissibile una norma retroattiva "in senso proprio", cioè che incida su situazioni giuridiche già esaurite, mentre è ammissibile una retroattività "in senso improprio", cioè che influisca su situazioni giuridiche ancora pendenti, purché la nuova normativa sia prevedibile e non improvvisa e che comunque assicuri ai soggetti passivi il tempo necessario per adeguarsi.

In buona sostanza, volendo riassumere l'orientamento della Corte, il legittimo affidamento da tutelare consiste nell'esigenza:

- che la modifica normativa abbia effetto per il futuro;
- che essa non sia improvvisa e imprevedibile, qualora applicabile a una situazione sorta antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa ("quasi retroattività");
- che sussista un interesse generale da perseguire, cioè una "finalità specifica", la quale non può ridursi a un motivo esclusivamente di carattere finanziario (aumento del gettito tributario).

Può essere interessante citare una recente sentenza della Corte UE[43] con riguardo a una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato italiano in cui si afferma che una modifica normativa che aumenta il prelievo tributario, relativa a un tributo di fonte non europea, cioè "non armonizzato", non deve ledere il diritto degli interessati al legittimo affidamento riguardante la normativa antecedente, nel senso che le modalità applicative della nuova misura del prelievo devono essere in qualche modo prevedibili, non impattare negativamente sugli investimenti già effettuati dagli operatori economici e consentire loro il tempo necessario per adeguarsi.

In conclusione, delineate le forme del legittimo affidamento e considerato che le sentenze della Corte UE rappresentano un punto di riferimento per la costruzione dell'ordinamento europeo, anche al di fuori dei tributi di fonte europea, il legittimo affidamento del contribuente deve a tutti gli effetti essere considerato come un principio generale del diritto insieme agli altri principi di certezza del diritto, di effettività, di proporzionalità, di leale collaborazione a cui nessuna legislazione, amministrazione finanziaria o Corte nazionale può sottrarsi.

Pertanto, in relazione al punto 4.4.5 della Circolare, l'aver subordinato l'esaurimento dell'obbligazione tributaria al verificarsi di una duplice condizione, per quanto riguarda le originarie attribuzioni al trust, appare in palese contrasto con il principio del legittimo affidamento comunitario, come sopra delineato, soprattutto in considerazione del fatto che la siffatta duplice condizione non era in alcun modo prevista nel precedente atto amministrativo rappresentato dalla più volte menzionata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

[42] Corte Giust. UE, sez. V, 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 a C-7/02. Sul punto vedi anche M. LOGOZZO, *La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente tra prospettiva comunitaria e nuova codificazione,* in *Bollettino Tributario,* 2003, 1125.

[43] Corte Giust. UE, 22 settembre 2022, cause riunite C-475/20 e C-482/20.

L'Amministrazione finanziaria è libera di mutare il proprio orientamento, ma il contribuente nei confronti del quale dovesse essere azionata una pretesa per aver tenuto una condotta conforme alle precedenti indicazioni, fornite con atto amministrativo e in seguito sconfessate o parzialmente modificate, potrà certamente invocare l'affidamento legittimo al fine di ottenere, anche in sede giurisdizionale, la tutela dei propri diritti lesi dall'atto amministrativo successivo, in quanto l'Amministrazione finanziaria non può vantare nei confronti del contribuente una pretesa impositiva incoerente rispetto alla precedente determinazione e al precedente comportamento assunto.

La buona fede deve essere un principio che non ammette restrizioni e che sempre prevale su tutti gli altri principi generali che regolano l'obbligazione tributaria.

3.3. Considerazioni finali

Da quanto precede, si ritiene ragionevole applicare il principio della tutela del legittimo affidamento in forma piena, anche al tributo e non solo alle sanzioni e agli interessi[44]. E che, di conseguenza, in caso di intervenuta modifica di un orientamento interpretativo della prassi amministrativa, al quale il contribuente si sia adeguato, non sia possibile agire nei confronti di detto contribuente non solo per la riscossione di eventuali sanzioni, ma neanche per l'applicazione di maggiori imposte che si ritenessero dovute a seguito della mutata esegesi.

Inoltre, con riferimento al tema che ci occupa, è utile ricordare la posizione espressa dalla Cassazione con la sentenza 30 marzo 2021, n. 8740, secondo cui la tutela che l'ordinamento assicura al contribuente che abbia interpellato l'Amministrazione finanziaria e che si sia adeguato alla risposta deve essere riconosciuta anche al contribuente che, pur non avendo richiesto il parere all'Agenzia delle entrate, ne abbia seguito il medesimo e costante indirizzo su una fattispecie "*indissolubilmente legata alla questione investita dall'interpello (e della relativa risoluzione o circolare dell'Amministrazione)*".

In sostanza, come osservato in dottrina[45], nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.), la Corte di cassazione ha equiparato la tutela piena del contribuente che abbia fatto affidamento sull'interpretazione qualificata della norma da parte dell'Agenzia delle entrate, a quella del contribuente che, nella medesima situazione oggettiva e soggettiva, abbia aderito all'interpretazione costante della prassi e che, in mancanza di tutela giudiziaria, avrebbe dovuto versare l'imposta.

In linea con siffatto orientamento giurisprudenziale, peraltro, è stato integralmente riformato, con l'approvazione del d.lgs. n. 219 del 2023, l'art. 11 dello Statutonel senso di prevedere al comma 4 che "*non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito,*

[44] Per un quadro di sintesi sullo stato della giurisprudenza di legittimità italiana e della Corte UE, si veda: M.P. NASTRI, *Spunti di riflessione in tema di tutela del legittimo affidamento del contribuente: profili nazionali ed europei,* in *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, 3/2022, 1054 e ss.
[45] Anche per imposte e non solo per sanzioni ed interessi; M.P. NASTRI, *Spunti di riflessione in tema di tutela del legittimo affidamento del contribuente: profili nazionali ed europei*, cit.,1062-1063.

mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente". In altri termini la tutela prevista per l'ottenimento di una risposta a un'istanza di interpello si estende alle ipotesi in cui vi siano documenti di prassi sulla medesima fattispecie che, se da un lato impediscono la presentazione di un'istanza di interpello, dall'altro lato non possono che produrne gli stessi effetti. Il che costituisce la conferma legislativa all'interpretazione sopra menzionata della Cassazione.

Applicando quindi tali principi a quanto forma l'oggetto del presente documento, qualora l'Agenzia delle entrate, in occasione dell'attribuzione di beni ai beneficiari, contesti l'esaustività del pagamento dell'imposta assolta all'atto dell'apporto in trust, il contribuente potrebbe eccepire in giudizio la violazione della buona fede e del legittimo affidamento, domandano al Giudice tributario l'annullamento del provvedimento impositivo[46].

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che, se all'atto dell'apporto in trust, avvenuto antecedentemente alla pubblicazione della Circolare, siano già state assolte le imposte sulle donazioni e successioni, nessun altro tributo debba essere richiesto al beneficiario all'atto della attribuzione dei beni nei suoi confronti, a causa del legittimo affidamento riposto dal contribuente nei documenti di prassi assolutamente univoci, diramati dall'Agenzia delle entrate antecedentemente alla pubblicazione della Circolare[47].

In senso contrario, non dovrebbe attribuirsi alcuna rilevanza neppure alla diversa qualificazione del soggetto passivo fatta dall'Agenzia delle entrate prima o dopo la Circolare (il disponente, nel primo caso e il beneficiario nel secondo), in quanto l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce in ogni caso il trasferimento a causa liberale. Similmente, non dovrebbero rilevare neppure eventuali modificazioni nella base imponibile determinata al momento della dotazione patrimoniale del trust, rispetto a quella esistente al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari del trust. Similmente, nessuna rilevanza avrebbe la modificazione del patrimonio in trust in quanto, lo si ribadisce, la tesi secondo la quale i beni devono essere gli stessi, come i beneficiari, non trova un fondamento normativo.

Peraltro, siffatta soluzione operativa è, a nostro avviso, applicabile sia a coloro che hanno fatto interpello e la risposta dell'Agenzia delle entrate prevedeva la tassazione in "entrata" sia a coloro che si sono uniformati agli interpelli, o ai documenti di prassi, sulle medesime materie, per le ragioni già sopra esposte.

[46] Si potrebbero porre questioni di ordine processuale che esulano dallo scopo del presente documento. D'altra parte, è stato già rilevato come la modifica apportata all'art. 11, comma 4, dello Statuto possa essere interpretata come un'ulteriore conferma circa la tutela del legittimo affidamento del contribuente.
[47] L'integrazione dell'art. 10, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente da parte dell'art. 1, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 219 del 2023, con la previsione che non sono dovuti i tributi unionali, non dovrebbe in ogni caso impedire la disapplicazione di imposte nazionali al verificarsi delle condizioni previste in giurisprudenza.

4. Regimi di esenzioni e agevolazioni

4.1. L'agevolazione c.d. "prima casa"

Con riferimento all'atto di disposizione dei beni in trust, la Circolare afferma come "*la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. "prima casa" in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986)*"[48].

La portata di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate non risulta circoscritta al solo ambito dell'agevolazione "prima casa", ben potendosi intendere valevole per tutte quelle norme tributarie che subordinano l'accordato regime fiscale di vantaggio alla permanenza, in capo ai soggetti passivi dell'obbligazione tributaria, di specifici requisiti lungo un arco temporale predeterminato.

Peraltro, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate riguardo le modalità con cui dovrebbe trovare applicazione il regime agevolativo *de quo*, non resta circoscritta alla prospettata decadenza del disponente dal beneficio conseguito all'atto dell'acquisto immobiliare. Viene, infatti, successivamente asserito come la richiesta di applicazione dell'agevolazione "prima casa", in presenza dei relativi presupposti, possa essere avanzata dal beneficiario del trust all'atto dell'attribuzione del bene immobile decorrendo, dall'attribuzione medesima, il quinquennio di sorveglianza al fine del mantenimento dei requisiti[49].

L'effetto decadenziale in esame trova le sue motivazioni nella valorizzazione del distacco, sotto il profilo civilistico, del bene immobile dalla sfera giuridica del disponente all'atto di dotazione del bene in trust. In tal senso, l'irrilevanza fiscale dell'atto stesso andrebbe circoscritta al comparto dell'imposizione sulle successioni e donazioni, stante l'inconfutabile assenza di qualsivoglia effettivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma non si estenderebbe a quelle fattispecie, quali l'agevolazione "prima casa", con riferimento alle quali assume rilevanza il mero trasferimento del bene quale causa decadenziale dal regime fiscale di favore di cui si sia, antecedentemente, beneficiato[50].

Invero, la fattispecie decadenziale tipizzata dalla Circolare appare aderente alla *ratio* della norma agevolativa, la quale riconnette il beneficio fiscale al requisito della "stabilità" dell'acquisto compiuto, requisito che viene inevitabilmente meno allorquando il bene immobile acquisito venga alienato, a titolo oneroso o gratuito, entro il termine di cinque anni. In quest'ottica risulta pertanto evidente come il vincolo imposto dall'atto dispositivo in trust dell'abitazione, integri, a tutti gli effetti, un trasferimento

[48] Cfr. la Circolare, par. 4.4.2., p. 31.
[49] In tal senso, la Circolare, par. 4.4.6., p. 36.
[50] Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 47-2023/T.

a titolo gratuito cui la Nota II-*bis*, all'art. 1, comma 4, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, riconnette la perdita dell'agevolazione[51].

Quale corollario a quanto sopra esposto, si ritiene che all'esito della disposizione in trust, da parte del disponente, dell'immobile acquisito fruendo dell'agevolazione "prima casa", in qualsiasi momento effettuata, sia nuovamente integrato in capo a costui il requisito della c.d. "impossidenza" di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota II-*bis* all'art. 1, Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. In tal senso, muovendo dalla condivisibile valorizzazione della valenza traslativa, sotto il profilo civilistico, dell'attribuzione effettuata dal disponente in favore del trustee e dalla connessa fuoriuscita, in modo definitivo, del bene immobile dalla sua sfera patrimoniale, deve intendersi ripristinato, in capo al disponente stesso, il requisito dell'"impossidenza" funzionale a poter nuovamente beneficiare dell'agevolazione "prima casa" su di un successivo e diverso acquisto immobiliare[52].

Le medesime conclusioni circa la presenza del requisito della "impossidenza" devono essere formulate, come parrebbe ovvio, per l'acquisto della "prima casa" effettuato, nel suo personale interesse, dal trustee che risulti, nell'ambito del proprio ufficio fiduciario, già proprietario di un'abitazione[53].

Per quanto concerne le acquisizioni di natura immobiliare effettuate nel corso della durata del trust, fondando il proprio orientamento sul regime di separazione, discendente dalla natura stessa dell'istituto del trust, tra i beni in trust e il patrimonio personale del trustee, l'Agenzia delle entrate nega la facoltà di applicare l'agevolazione "prima casa" agli acquisti effettuati dal trustee nell'esecuzione del proprio ufficio[54].

In proposito, si ritiene che la rigorosa preclusione sostenuta dall'Agenzia delle entrate meriti di essere rivista alla luce della *ratio* sottesa alle disposizioni in oggetto nonché dei requisiti soggettivi da verificare in capo ai beneficiari dei regimi agevolativi.

Con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito delle operazioni di compravendita immobiliare, mediante la regola del c.d. "prezzo-valore" di cui all'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, va osservato che, prevedendo la normativa che detta regola trovi applicazione nel caso in cui la parte acquirente sia rappresentata da una persona fisica che non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, laddove il trustee acquirente integri i predetti requisiti soggettivi, l'applicazione di tale regola non viola la *ratio legis* sottesa alla medesima[55].

[51] A. BUSANI, *Il Trust*, Milano, 2022, p. 912.
[52] In senso contrario, Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, 30 gennaio 2023, n. 16, sulla quale si veda C. DE VIVO, *Riflessioni sistematiche sul conferimento in trust di beni immobili ed agevolazione prima casa ai fini del requisito della impossidenza*, in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 2023, 10, 821-830.
[53] A. BUSANI, *Il Trust*, Milano, 2022, p. 910.
[54] Si legge in proposito nella Circolare, par. 4.4.7, p. 38: "*si ritiene, pertanto, che, in via generale, non possa trovare applicazione a tali acquisti il criterio di determinazione della base imponibile c.d. del "prezzo-valore" di cui all'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n.266, né le agevolazioni previste per le persone fisiche*".
[55] In senso favorevole all'applicabilità della regola del c.d. "prezzo valore" agli acquisti operati da un trustee persona fisica, Cass., 9 febbraio 2021, n. 3073.

A sostegno di tale tesi, si consideri, inoltre, come sia incontrovertibilmente nota la soggettività tributaria del trust nell'ambito del solo comparto delle imposte dirette e come, pertanto, nell'ambito delle imposte indirette, tale soggettività vada, inevitabilmente, attribuita alla figura del trustee. Ne discende come, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, la regola del "prezzo-valore" possa essere applicata agli acquisti effettuati dal trustee.

Da ultimo, ci si sofferma sulla preclusione, affermata dalla Circolare, circa la possibilità di fruire dell'agevolazione "prima casa" relativamente agli acquisti immobiliari effettuati dal trustee nel corso della durata del trust.

A tal proposito, in assenza di pronunce giurisprudenziali, si ritiene di condividere la posizione della dottrina[56] che, in presenza di trust irrevocabili e privi di discrezionalità in capo al trustee, aventi quali beneficiari persone fisiche titolari del diritto incondizionato a ricevere dal trustee i beni immobili facenti parte del fondo in trust, tende a valorizzare la posizione sostanziale del beneficiario stesso, in capo al quale andranno, quindi, verificati i requisiti soggettivi per la fruizione dell'agevolazione d'imposta e che, intervenendo all'atto di compravendita, renderà le opportune dichiarazioni previste dalla legge.

4.2. Il trasferimento di partecipazioni non soggetto a imposta di successione e donazione

Nella disamina dei meccanismi applicativi dei regimi fiscali agevolativi e delle esenzioni di imposta, la Circolare si sofferma in maniera puntuale sulla sola fattispecie dell'agevolazione c.d. "prima casa", oggetto delle considerazioni formulate nel precedente paragrafo 4.1.

Per quanto concerne, invece, il complessivo novero delle norme di esenzione e di agevolazione, la Circolare, al paragrafo 4.4.6., si limita ad affermare il generico principio a mente del quale "*... in relazione alle norme di esenzione o agevolazione fruite dal beneficiario in sede di attribuzione, che prevedono il mantenimento di determinati requisiti per un dato intervallo temporale, il termine decorre dall'attribuzione medesima*".

L'ampia e generica portata dell'inciso induce a ritenere come, nello spettro delle "*norme di esenzione o agevolazione*" le quali prevedano "*il mantenimento di determinati requisiti per un dato intervallo temporale*", debba ricadere, fra le altre, anche la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS avente ad oggetto "*i trasferimenti … a favore dei discendenti e del coniuge … di quote sociali e di azioni*", i quali, in presenza delle condizioni richieste dalla disposizione stessa, "*non sono soggetti all'imposta*" di successione e donazione[57].

Ciò posto, il richiamato orientamento manifestato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare, comporta che, laddove il disponente intenda destinare in trust un pacchetto di partecipazioni di controllo in una società di capitali, con il fine ultimo di attuare il passaggio generazionale in favore dei suoi discendenti, la fruizione delle disposizioni agevolative di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS, volte a esentare detto

[56] A. BUSANI, *Il Trust*, cit., p. 908.
[57] La conferma dell'orientamento assunto dall'Agenzia delle entrate circa la necessaria verifica del quinquennio di detenzione a decorrere dall'attribuzione delle partecipazioni ai beneficiari è stata resa in occasione del "Telefisco 2023" (risposta n. 14).

trasferimento dall'imposta sulle successioni e donazioni, spetterà ai beneficiari del trust nel momento in cui questi si vedranno attribuire, da parte del trustee, le partecipazioni segregate in trust. Sulla base di tale impostazione, pertanto, saranno i discendenti del disponente, quali beneficiari, a rendere, contestualmente all'attribuzione delle partecipazioni, la dichiarazione prevista dalla disposizione *de quo* circa l'impegno al mantenimento del controllo societario e, conseguentemente, solamente da tale istante decorrerà *l'holding period* quinquennale.

La posizione esegetica della Circolare sul punto si discosta da quella precedentemente assunta nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 110/E del 23 aprile 2009. In tale ultimo documento di prassi, infatti, con riferimento all'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS, l'Agenzia delle entrate sostenne che, a date condizioni[58], il periodo quinquennale di prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero, nel caso di trasferimento di partecipazioni societarie, di detenzione del controllo, decorresse dall'attribuzione eseguita dal disponente in favore del trustee, a nulla rilevando, a tali fini, il momento della successiva attribuzione da questi ai beneficiari.

Orbene, è evidente come l'interpretazione sulle modalità applicative del regime di esenzione di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 110/E del 2009 sia stata resa in un contesto nel quale il complessivo orientamento della prassi e della giurisprudenza circa l'imposizione indiretta del trust risultava essere radicalmente differente da quello odierno, ovvero impostato sul principio della tassazione "in entrata" anziché "in uscita"[59]. Ne consegue che, all'esito del recepimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, della copiosa giurisprudenza di legittimità volta a privare di rilevanza impositiva, con riferimento al comparto delle imposte indirette, l'atto di dotazione di beni in trust da parte del disponente in favore del trustee, stante l'assenza di qualsivoglia arricchimento in capo a quest'ultimo derivante dall'attribuzione ricevuta, sia parallelamente mutata l'esegesi dell'Agenzia stessa circa la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS.

Ciò nonostante, l'interpretazione recata dalla Circolare non appare del tutto convincente sotto diversi profili.

Volendo ancorare, infatti, il meccanismo applicativo del regime di esenzione, come interpretato dalla Circolare, al regime di imposizione "in uscita", bisognerebbe, parallelamente, prendere in considerazione quelle specifiche fattispecie nelle quali, anche oggi, l'Agenzia delle entrate sostiene l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale "in entrata", in funzione di un'attribuzione "stabile" in favore dei beneficiari sin dalla fase della dotazione del trust.

[58] In particolare, si legge nella citata risoluzione che, a seguito della disposizione in trust di partecipazioni di controllo di una società di capitali, le condizioni previste dalla disposizione di esenzione sono integrate laddove:
1) il trust ha una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo;
2) il trust non deve essere discrezionale o irrevocabile;
3) il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di detenere il controllo.

[59] A tale data, come più volte ricordato, l'orientamento dell'Agenzia delle entrate circa l'imposizione indiretta applicabile alle disposizioni di beni in trust era contenuto nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

Al riguardo, è infatti ravvisabile un'analogia tra le condizioni dettate dalla Circolare in ordine all'individuazione dell'atto di costituzione o dotazione del trust, quale momento in cui si realizza una "stabile" attribuzione in favore dei beneficiari [60], e quelle a suo tempo dettate dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 110/E del 2009 necessarie a consentire l'applicabilità del regime di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS al trasferimento posto in essere dal disponente nei confronti del trustee.

Posto che il mantenimento di una fattispecie di tassazione "in entrata", nell'ipotesi in cui i beneficiari siano titolari di diritti pieni ed esigibili, appare coerente sia con il diritto dei trust che con i principi dell'imposta sulle successioni e donazioni[61], evidenti ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere opportuno, quantomeno in tali situazioni, il mantenimento dell'applicabilità del regime agevolativo di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS all'atto di disposizione delle partecipazioni di controllo in favore del trustee, con il contestuale rilascio, da parte di quest'ultimo, delle dichiarazioni normativamente previste, e il decorso dei requisiti temporali dal momento della dotazione.

Il lacunoso trattamento riservato dalla Circolare al regime in oggetto si riverbera, inoltre, sull'assenza di considerazioni circa la sorte di tutte quelle dotazioni, anteriori alla pubblicazione della Circolare, per mezzo delle quali il disponente ha trasferito al trustee il controllo di una società di capitali, prevedendone, eventualmente, l'attribuzione ai propri discendenti al termine della durata del trust e dichiarando di voler fruire, a decorrere dall'atto di dotazione stesso, del regime di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS.

Rinviando a quanto più diffusamente trattato nel presente documento circa il principio di legittimo affidamento del contribuente, anche con riferimento alla casistica in esame si ritiene necessario tutelare il principio di cui all'art. 10, comma 1, dello Statuto nei confronti di coloro che, antecedentemente alla pubblicazione della Circolare, abbiano fatto affidamento sulle regole dettate dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 110/E del 2009, rendendo, per mezzo del trustee, la dichiarazione dell'impegno al mantenimento quinquennale della titolarità della partecipazione di controllo[62].

5. Conclusioni

Come si è visto, dopo la Circolare, il paradigma impositivo dei trust è mutato radicalmente, spostando l'enfasi dalla tassazione all'atto della destinazione dei beni in trust (tassazione "in entrata") alla tassazione all'atto dell'attribuzione della ricchezza ai beneficiari (tassazione "in uscita"). Tutto questo, a fronte di una normativa che è rimasta invariata nel tempo.

[60] V. la Circolare, p. 32: "*Detta attribuzione stabile, infatti, … potrebbe essere rinvenibile anche già all'atto di dotazione del trust nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust*".
[61] Per un approfondimento, si veda: R. SANSONI, *Funzione e regolamento del trust: le ricadute sul trattamento fiscale. La portata della regola Saunders v. Vautier*, in *I Contratti*, 2022, 6, p.707.
[62] In senso conforme, v. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 47-2023/T.

Si tratta di un caso più unico che raro nel panorama del diritto tributario italiano, che tocca delicatissime questioni di diritto intertemporale, o meglio – considerato che la norma non è cambiata nel tempo – di mutamento radicale dell'applicazione pratica del diritto da parte dell'Amministrazione finanziaria e che attiene, in particolare, ai trust con dotazioni effettuate anteriormente alla pubblicazione della Circolare e tassate "in entrata".

In tale contesto, entrano in gioco principi di rilevanza costituzionale e di diritto europeo sanciti anche nel vigente testo dello Statuto: in particolare l'applicazione dei principi del legittimo affidamento e della buona fede nella prassi amministrativa.

Nel presente documento è stata criticata l'interpretazione "*praeter legem*" dell'Agenzia delle entrate, che vorrebbe limitare la definitività dell'imposizione (e quindi l'esaurimento del c.d. "rapporto tributario") in entrata alle sole attribuzioni (effettuate anteriormente alla pubblicazione della Circolare) che riguardino gli stessi beneficiari e i medesimi beni già tassati in entrata.

Viene parimenti criticato l'approccio dell'Amministrazione finanziaria in tema di applicazione di agevolazioni, quali quelle sul trasferimento di partecipazioni nel quadro del passaggio generazionale.

In conclusione, si evidenzia la necessità di una tutela effettiva per i contribuenti che hanno agito in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate prima della pubblicazione della Circolare. Tutela che trova il proprio fondamento su principi quali il legittimo affidamento e la buona fede che devono rimanere cardini nella relazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, specie in contesti caratterizzati da significative evoluzioni interpretative.

In mancanza di siffatte forme di tutela, è da attendersi che si originino nuovi filoni di contenzioso e un nuovo flusso di pronunce interpretative che, verosimilmente, faranno perno sui diritti fondamentali dei contribuenti.

Occorre infine segnalare che, in sede di attuazione della riforma fiscale, il legislatore delegato, considerata la delicatezza della questione, sembra intenzionato a introdurre uno specifico regime opzionale di "tassazione in entrata" che consentirà di anticipare la tassazione al momento in cui il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee e che dovrebbe essere applicabile anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In tal senso, lo schema di decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 10 della legge delega n. 111 del 2023, provvede a razionalizzare la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare, il 9 aprile 2024 e che attualmente è all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti per la raccolta dei prescritti pareri.

Tali disposizioni sembrano dunque confermare l'insufficienza dei più recenti chiarimenti di prassi amministrativa in materia e, se definitivamente approvate, potrebbero tornare utili per risolvere le criticità di carattere applicativo evidenziate nel presente documento.



Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma